

Imposte

# Trust e donazioni «consumano» la stessa franchigia

È irrilevante il fatto che il trasferimento avvenga direttamente o tramite strutture intermedie

02 Giugno 2025

di Andrea Vasapolli

L'imposta di successione e donazione si caratterizza per il fatto che – in linea generale – la sua quantificazione varia in funzione del rapporto (di parentela, coniugio o affinità) che lega il dante causa e il soggetto beneficiario. In base alla natura di tale rapporto variano sia le aliquote applicabili sia l'importo dell'esenzione da imposizione (franchigia) della quale il soggetto beneficiario eventualmente può fruire. Il Dlgs 356/1990 (Tus) prevede due diverse franchigie che, seppur identicamente articolate, trovano separata applicazione in sede successoria e in sede donativa, rispettivamente disciplinate dagli articoli 7 e 56 del Tus. Anche il nuovo articolo 4-bis del Tus – introdotto con la riforma fiscale e in vigore dallo scorso 1° gennaio – che disciplina il regime fiscale applicabile ai trasferimenti effettuati tramite trust e altri vincoli di destinazione che determinano arricchimenti gratuiti dei beneficiari, prevede che nel determinare l'imposta dovuta (sia "in uscita" dai beneficiari, sia "in entrata" dal disponente o dal trustee) trovano applicazione, a seconda dei casi, le franchigie successorie o donative di cui ai già richiamati articoli 7 e 56 del Tus, che devono essere determinate sulla base del rapporto che lega il disponente e i beneficiari.

## Il principio della riforma

In merito si osserva che le franchigie alle quali fa riferimento il citato articolo 4-bis e che si applicano quindi a trasferimenti patrimoniali a mezzo trust, sono le medesime che trovano applicazione in via ordinaria nei trasferimenti patrimoniali diretti inter vivos o mortis causa, cioè in quei trasferimenti che avvengono direttamente tra donante e beneficiario o tra de cuius ed erede. Ciò, peraltro, è coerente con quanto prevede il novellato articolo 1, comma 1, del Tus, secondo il quale l'imposta «si applica ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione». Per effetto della riforma introdotta dal Dlgs 139/2024, dal punto di vista fiscale i trust e gli altri vincoli di destinazione sono inquadrati quale una modalità di realizzazione di trasferimenti aventi natura successoria, donativa o gratuita che sono oggetto dell'imposta.

Si osserva, in particolare, che la franchigia (donativa o successoria) è la medesima sia che il trasferimento patrimoniale avvenga direttamente dal donante/de cuius a favore del beneficiario/erede, sia che tale trasferimento avvenga indirettamente a mezzo trust. Sia il trasferimento diretto sia quello a mezzo trust a favore di un medesimo beneficiario danno quindi origine al consumo della stessa franchigia quando provenienti (direttamente o indirettamente) dal medesimo dante causa; ne consegue che per valutare se, e per che importo, vi sia ancora franchigia disponibile bisogna – per ciascun beneficiario – considerare tutti gli eventi che lo hanno interessato, sia quelli che si realizzano mediante trasferimento patrimoniale diretto dal dante causa sia quelli che si realizzano per mezzo di un trust dotato patrimonialmente dal medesimo dante causa.

## L'applicazione concreta

Ad esempio, si ipotizzi un genitore che: istituisca un trust a favore del proprio figlio (in regime di tassazione all'uscita), trasferendo al trustee con atto inter vivos un bene dal valore di un milione di euro, e con separato atto notarile doni a tale figlio la somma di 800mila euro, non soggetta ad imposizione trovando applicazione la franchigia di cui all'articolo 56 del Tus.

Nel momento in cui il trustee attribuirà il patrimonio in trust al beneficiario (figlio del disponente), poiché la dotazione patrimoniale del trust era avvenuta con atto inter vivos il successivo trasferimento patrimoniale dal trustee al beneficiario (nel regime di imposizione all'uscita) sarà regolato dalla franchigia di cui all'articolo 56 sulla base del rapporto tra beneficiario e disponente; ne conseguirà che tale beneficiario potrà fruire solo della residua franchigia di 200mila euro, avendone già consumato euro 800mila in occasione della donazione diretta ricevuta dal genitore/disponente.

---

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati  
ISSN 2499-1597 - Norme & Tributi Plus Fisco [<https://ntplusfisco,ilsole24ore.com>]

il Sole  
**24 ORE**